

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe, – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI FABRIZIO, SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.,2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Pignatta Luciano Ariel e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Marcosano Donatello e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

4. **RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

5. **RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo presentato dalla S.P. Grottammare 1899 di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

6. **RICORSO DELL’A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNO DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S. Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

7. **RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARA GRAGNANO/FANCAVILLA DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d’urgenza come sopra presentato dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 9 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete